

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 267

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 luglio 2003)

RELAZIONE

La trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici sovvenzionatori e le imprese pubbliche, preordinata ad assicurare il corretto svolgimento della concorrenza nel rispetto delle regole del mercato, era stata già imposta dalla direttiva 80/723/CEE, le cui prescrizioni sono state attuate, stante la loro natura, in via amministrativa. Tale direttiva imponeva agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima. Le successive modifiche alla suddetta direttiva, recate rispettivamente dalla direttiva 85/413/CEE (che ne ha esteso il campo di applicazione a settori prima non considerati, come ad esempio quello dei trasporti) e dalla direttiva 93/413/CEE (che ha previsto per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero informazioni periodiche alla Commissione) hanno avuto parimenti attuazione in via amministrativa.

La direttiva 2000/52/CE modifica ulteriormente la direttiva 80/723/CEE, proseguendo nel cammino verso più efficaci forme di trasparenza.

La peculiarità della direttiva 2000/52/CE consiste nella previsione di apposita contabilità separata per le imprese pubbliche che gestiscono promiscuamente sia attività di servizio pubblico sia attività in concorrenza con gli operatori privati, come infra meglio illustrato. Le prescrizioni recate dalla direttiva 2000/52/CE non ne consentono il recepimento mediante attività di natura amministrativa, bensì necessitano di normativa di rango primario, essendo previsti ulteriori adempimenti contabili a carico delle imprese che operano secondo la disciplina del codice civile. La delega è stata conferita dalla legge n. 180 del 2002, la quale ha mutuato principi e criteri direttivi dalla legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001).

Esigenze di natura sistematica hanno indotto a considerare nel decreto tutte le disposizioni afferenti alla trasparenza, contenute nella direttiva 80/723/CEE, come modificata dalle successive direttive già richiamate. In tal modo si è inteso assicurare uniforme disciplina, riconducendola ad un corpo unitario.

La problematica della trasparenza invero assume rilevanza determinate in seguito all'apertura alla concorrenza di settori economici prima caratterizzati da regimi di monopolio. Il rispetto delle regole impone di contrastare sia gli abusi di posizioni dominanti sia gli aiuti non consentiti.

Rilevano talune situazioni complesse di realtà imprenditoriali, caratterizzate dal riconoscimento di diritti speciali o esclusivi, ovvero dall'affidamento della gestione di servizi di interesse economico generale, in capo a singole imprese, le quali in un contesto caratterizzato da diversi gradi di liberalizzazione del mercato, potrebbero esercitare ulteriori attività in regime di concorrenza. Tali situazioni inducono l'esigenza di disporre di informazioni dettagliate sulla

struttura finanziaria ed organizzativa interna delle imprese, con particolare riguardo ai dati contabili afferenti alle diverse attività esercitate.

Si è così imposta l'adozione di scritture contabili distinte per le diverse attività, che consentano di individuare costi e ricavi afferenti a ciascuna di esse, con la specificazione dei metodi di imputazione e di ripartizione adottati. Tale contabilità separata deve consentire la distinzione tra le attività d'impresa per le quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero è stata affidata la gestione di servizi d'interesse economico generale, da un canto, e le attività d'impresa in regime di competizione nel mercato, dall'altro. La prescrizione svolge anche una funzione perequativa atteso che norme comunitarie, in determinati settori, già obbligano talune imprese a tenere una contabilità separata.

Beninteso, l'obbligo di tenere una contabilità separata non è stato previsto dalla direttiva nei confronti delle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino alcuna altra attività al di fuori dei suddetti servizi.

La direttiva inoltre, non ha inteso modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non si applica alle attività delle imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni. La limitata incidenza potenziale sulla concorrenza delle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR, anche al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, ha indotto la direttiva ad escludere per le stesse imprese la tenuta di una contabilità separata.

Tra l'altro, la tenuta di una contabilità separata è stata parimenti esclusa: per le imprese la cui attività esercita limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri; laddove per la prestazione di servizi d'interesse economico generale il compenso sia stato determinato mediante una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

L'articolo 1 esplicita le finalità del decreto di recepimento il quale intende assicurare mediante idonea documentazione la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, con riguardo alla assegnazione di risorse, siano esse direttamente ovvero indirettamente erogate, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva. Ed inoltre, sempre in coerenza con la direttiva, intende assicurare che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette alla contabilità separata risulti efficacemente documentata.

L'articolo 2 reca le definizioni, che sono state mutate dalla direttiva. Rilevano tra le altre le definizioni di impresa pubblica e di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata. Per la definizione di "poteri pubblici" si è adottata una definizione coincidente con quella recata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 108, recante il regolamento per la

semplificazione del procedimento che disciplina gli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui si è inteso utilizzare l'impianto con apposite cautele, onde prevenire dubbi interpretativi circa il rispettivo ambito di applicazione.

L'articolo 3 esplicita la nozione di influenza dominante utilizzata nella definizione di impresa pubblica.

L'articolo 4 individua, coerentemente con le prescrizioni della direttiva, le assegnazioni di risorse di cui va assicurata la trasparenza.

L'articolo 5 reca disposizioni per la documentazione delle assegnazioni di risorse. A tal fine sono previsti adempimenti sia in capo ai poteri pubblici erogatori, sia in capo alle imprese pubbliche. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore di imprese pubbliche in un'apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, previsti dal D.P.R. n. 118 del 2000. Dal momento che la sezione in questione, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 118 citato contiene ulteriori informazioni, se ne è previsto l'accesso alle amministrazioni con competenza specifica nel settore, atteso che alle stesse è demandata l'incombenza di comunicare alla Commissione europea le notizie richieste. Le imprese pubbliche registrano le assegnazioni di risorse in apposito registro obbligatorio, il quale deve essere intitolato con richiamo al presente decreto.

L'articolo 6, per le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata prevede adempimenti contabili ulteriori, rispetto alla tenuta del registro obbligatorio di cui all'articolo 5. Coerentemente con quanto prevede la direttiva, l'articolo 6 dispone, con riguardo alle attività distinte, circa la separazione dei conti interni, l'imputazione di costi e ricavi, la esplicitazione dei principi contabili adottati. Ed inoltre fa salve le ipotesi di contabilità separata già disciplinate da specifiche norme comunitarie.

L'articolo 7 dispone circa la messa a disposizione verso la Commissione europea dei dati afferenti sia alle assegnazioni di risorse, sia alla contabilità separata. Inoltre, la disposizione individua nell'amministrazione con competenza specifica nel settore quella che comunica alla Commissione medesima i dati suddetti. Nulla si innova, beninteso, alle modalità con le quali la Commissione, secondo i consueti canali, avanza le relative richieste.

L'articolo 8, con riguardo alle imprese manifatturiere, per le quali sono previste puntuali informazioni alla Commissione con periodicità annua, mantiene le vigenti modalità di comunicazione.

L'articolo 9 disciplina le esclusioni dagli obblighi di trasparenza, coerentemente con le ipotesi puntualmente individuate dalla direttiva.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visti l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle infrastrutture e trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto assicura la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la documentazione:

- a) delle assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
- b) delle assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
- c) della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto assicura altresì che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente documentata da tale contabilità, in modo che emergano chiaramente:

- a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;

b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attività manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, e successive modifiche;

d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche altre attività;

e) "attività distinte", da un lato, le attività relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa è stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;

f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;

g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:

1) limita a due o più, senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività;

2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività;

3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o più imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;

h) "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

i) "trattato" è il trattato istitutivo della Comunità europea.

ART. 3
(Influenza dominante)

1. L'influenza che i poteri pubblici possono esercitare su un'impresa pubblica si presume dominante qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:

- a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
- c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

ART. 4

(Assegnazione di risorse)

1. Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie costituiscono assegnazioni di risorse:

- a) il ripiano di perdite di esercizio;
- b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
- c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
- d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
- e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
- f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

2. Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalità previste all'articolo 5.

ART. 5

(Documentazione delle assegnazioni di risorse)

1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore di imprese pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118. L'accesso alle informazioni contenute nella predetta sezione è consentito solo alle amministrazioni con competenza specifica nel settore.

2. Le imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di risorse in apposito registro obbligatorio riferito al presente decreto.

3. Le assegnazioni di risorse pubbliche erogate tramite imprese pubbliche ovvero tramite enti finanziatori sono registrate sia dai poteri pubblici, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto ultimo beneficiario.

ART. 6

(Contabilità separata)

1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono tenute altresì:

- a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
- b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
- c) alla chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.

2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.

ART. 7

(Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione)

1. I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.

2. I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata, restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.

3. I dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti sono comunicati alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore. E' fatto obbligo alle imprese pubbliche di collaborare per gli occorrenti adempimenti mettendo a disposizione tutti i dati necessari e, in particolare, i dati dei registri obbligatori di cui all'art. 5, comma 2.

ART. 8

(Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero)

1. Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le informazioni di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4.

2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le modalità specificate nel comma 3 sono le seguenti:

a) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori, alle relazioni settoriali e sull'attività, nonché le comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti. Sono inoltre forniti i dati indicati nelle lettere seguenti, se e in quanto essi non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;

b) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, con la specificazione delle forme in cui si configura tale disponibilità, avendo riguardo tra l'altro alle azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché ai relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione;

c) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni;

d) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;

e) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti, con la specificazione delle condizioni e degli oneri a carico delle imprese per tali garanzie;

f) i dividendi versati e gli utili trattenuti;

g) le eventuali altre forme di intervento pubblico, compresa la rinuncia alla percezione di somme dovute ai poteri pubblici da un'impresa pubblica per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi.

3. Le informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le imprese, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 milioni di euro. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese e i poteri pubblici. Il capitale azionario di cui al comma 2, lettera b), comprende il capitale azionario proveniente direttamente dai poteri pubblici e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche, compresi gli istituti finanziari, esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le informazioni di cui al comma 2 sono fornite separatamente per le singole imprese, nonché per la società holding, o sub-holding, che raggruppa varie imprese, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese manifatturiere sopra definita. Per le imprese che dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte è ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste sono presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, va fornito alla Commissione a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore l'elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Sono fornite alla Commissione le eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.

6. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le modalità vigenti.

ART. 9 (Eclusioni)

1. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 5 e 7 comma 1, le assegnazioni di risorse effettuate dai poteri pubblici nei confronti degli enti di seguito indicati:

a) la Banca d'Italia;

b) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;

c) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non sono atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri

d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse. Per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di euro.

2. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, le imprese di seguito indicate:

a) le imprese la cui prestazione di servizi non è atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;

b) le imprese il cui fatturato netto totale annuo è stato inferiore a 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscono di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui sono incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di euro;

c) le imprese che sono state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, sono stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.